FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
Segreteria Generale
Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confsal-unsa.it info@confsal-unsa.it
Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Alle strutture sindacali
Confsal Unsa
Loro sedi

Oggetto: Informativa polizze collettive in convenzione per copertura iscritti anno 2026

Cari responsabili , cari iscritti ,
con la presente come già fatto con data del 09/12/2025 (ed ad integrazione della stessa) siamo a comunicarvi ,che abbiamo rinnovato le convenzioni assicurative " colpa grave " e tutela legale "per l'anno 2026 per tutti gli iscritti alla nostra Federazione.

1) Tutela Legale – Compagnia Assicurativa "Tutela Legale " Polizza n. 445591

2) Responsabilità civile , colpa grave – Compagnia Assicurativa " LLOYD'S" polizza n. AL 002773455-LB

3) BENEFICIARI , - iscritti in regola con il tesseramento

Ti ricordiamo che l'adesione alla polizza è automatica ed inclusa nella quota associativa (si allegano set informativi)
In caso di altre polizze personali con lo stesso rischio , vi invitiamo a comunicarlo al nostro referente per i servizi Unsa – Cesare Pannozzi – servizi@confsal-unsa.it – 335/6351729 , ai sensi dell'art. 1910 c.c. - per una corretta gestione di eventuali sinistri .
Per qualsiasi chiarimento , rivolgersi al sig. Cesare Pannozzi Cesare .

p.s. si allegano set informativi che troverete anche sul sito www.confsal-unsa.it

Roma 09/02/2026

Il Segretario Generale
Della Confsal Unsa
Massimo Battaglia

Gratuita per gli iscritti

Le Risorse di Noè

TUTELA LEGALE

POLIZZA CONVENZIONE

TUTELA LEGALE A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO POLIZZA N° 445591 CONFSAL-UNSA

FEDERAZIONE confsal UNSA 1954

TUTELA LEGALE - POLIZZA CONVENZIONE

Contraente	IL SINDACATO CONFSAL-UNSA Via Napoli 51 00184 Roma Codice Fiscale 97007610583
Assicurato	GLI ISCRITTI AL SINDACATO CONFSAL-UNSA appartenenti a: · Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro – CNEL · Agenzia Italiana del Farmaco AIFA · Agenzia Nazionale per i Giovani · Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ANPAL · Agenzia per la Coesione Territoriale · Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo · Agenzia per la Promozione all'estero e la Internazionalizzazione delle Imprese Italiane ICE · Agenzia per l'Italia Digitale AGID · Ispettorato Nazionale del Lavoro Agenzia delle Entrate · Altre Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30.07.1999 N 300 · Centro Interforze e Studi Applicazioni Militari CISAM · Centro di Supporto e Sperimentazione Navale CSSN · Agenzia delle Entrate · Agenzia delle Dogane e dei Monopoli · Accademia Nazionale dei Lincei · Aereo Club d'Italia · Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA · Automobile Club Italia · ACI · Club Alpino Italiano CAI · Consorzio dell'Adda · Consorzio dell'Oglio · Consorzio del Ticino · Enti Parco Nazionali · Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia · Ente strumentale della Croce Rossa Italiana · Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli infortuni sul Lavoro - INAIL · Istituto Nazionale della previdenza Sociale - INPS · Lega Italiana per la lotta contro i tumori · Lega navale Italiana · Ordine Collegi Professionale e relativa Fondazioni, Consigli e Collegi Nazionali · Ulteriori Enti Pubblici non economici comunque sottoposti a vigilanza dello stato · Ente Nazionale Aviazione Civile-ENAC · Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie · Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ANSV · Appartenenti all'Agenzia del Demanio · Aderenti al sindacato Fesica-Confsal, aziende territoriali per l'edilizia residenziale ex IACP ed enti analoghi
Garanzia	Le spese legali sostenute dall'iscritto relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni
La Compagnia	Tutela Legale

	PRESTAZIONE
Ambito di operatività	Il presente contratto è a rischi nominati e opera a tutela dei diritti degli Assicurati, in qualità di lavoratori subordinati, per violazioni di legge o per lesioni di diritti, unicamente riferibili ai casi di seguito indicati: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi, compresa la costituzione di parte civile nel processo penale; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda: a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice Penale), b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale), c. con la derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. 3. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subìti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte; 4. l'opposizione contro sanzioni amministrative anche pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 200,00 (duecento//00) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente. In relazione ai precedenti punti 3) e 4) l'operatività della presente Polizza è subordinata alla pronuncia dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla richiesta di accesso, da parte dell'Assicurato, al patrocinio legale. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società copia di tale documento, anche ai fini dell'apertura del sinistro. Inoltre, la presente Polizza opera in secondo rischio rispetto ad eventuali polizze stipulate dagli Enti di Appartenenza o da polizze individuali stipulate dagli iscritti alla contraente o agli Enti Firmatari dell'Accordo del Comparto Funzioni Centrali della CONFSAL – UNSA, dopo l'esaurimento del massimale previsto dalla polizza stessa. **Soccombenza**: sono comprese le spese di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato nonché le spese di compensazione sostenute dall'assicurato stesso.

Validità Territoriale	Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi in Europa, nonché per le Ambasciate nel Mondo.
Durata del Contratto	Annuale con Tacito Rinnovo al 31 dicembre di ogni anno.
Massimale	La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 5.000 Franchigia: nessuna

In caso di sinistro	L'Assicurato deve denunciare il sinistro all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro, compresa la documentazione che comprovi l'effettiva iscrizione al sindacato e il relativo pagamento della quota, per la presente copertura. L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro. L'intervento della Società è subordinato alla pronuncia dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla richiesta di accesso, da parte dell'Assicurato, al patrocinio legale. L'assicurato è tenuto a fornire alla Società copia di tale documento ai fini della apertura del sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà dimostrare di essere iscritto al Sindacato contraente CONFSAL – UNSA.
Info	Cesare Pannozzi Servizi Confsal Unsa tel. +39 335 6351729 servizi@confsal-unsa.it www.confsal-unsa.it

Dati di contatto	Dott. Ferdinando Barracano cell. 335.6897908 Info@noerisorse.it

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l'Assicuratore per il quale valgono le condizionicontrattualisottoscritte tra le parti.

Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.

Gratuita per gli iscritti

Le Risorse di Noè

LLOYD'S

POLIZZA CONVENZIONE

POLIZZA N° AL002773455-LB
RESPONSABILITA' CIVILE COLPA GRAVE
A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SINDACATOCONFSAL-UNSA

RESPONSABILITÀPATRIMONIALE-COLPA GRAVE - POLIZZA CONVENZIONE

Contraente	IL SINDACATO CONFSAL-UNSA Via Napoli 51 00184 Roma Codice Fiscale 97007610583
Assicurato	Il presente contratto è stipulato dal Sindacato Confsal-Unsa in nome e per conto di tutti i propri associati dipendenti della Pubblica Amministrazione. GLI ISCRITTI AL SINDACATO CONFSAL-UNSA appartenenti a: · Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro – CNEL · Agenzia Italiana del Farmaco AIFA · Agenzia Nazionale per i Giovani · Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ANPAL · Agenzia per la Coesione Territoriale · Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo · Agenzia per la Promozione all'estero e la Internazionalizzazione delle Imprese Italiane ICE · Agenzia per l'Italia Digitale AGID · Ispettorato Nazionale del Lavoro Agenzia delle Entrate · Altre Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30.07.1999 N 300 · Centro Interforze e Studi Applicazioni Militari CISAM · Centro di Supporto e Sperimentazione Navale CSSN · Agenzia delle Entrate · Agenzia delle Dogane e dei Monopoli · Accademia Nazionale dei Lincei · Aereo Club d'Italia · Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA · Automobile Club Italia · ACI · Club Alpino Italiano CAI · Consorzio dell'Adda · Consorzio dell'Oglio · Consorzio del Ticino · Enti Parco Nazionali · Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia · Ente strumentale della Croce Rossa Italiana · Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli infortuni sul Lavoro - INAIL · Istituto Nazionale della previdenza Sociale - INPS · Lega Italiana per la lotta contro i tumori · Lega navale Italiana · Ordine Collegi Professionale e relativa Fondazioni, Consigli e Collegi Nazionali · Ulteriori Enti Pubblici non economici comunque sottoposti a vigilanza dello stato · Ente Nazionale Aviazione Civile-ENAC · Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie · Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ANSV · Appartenenti all'Agenzia del Demanio · Aderenti al sindacato Fesica-Confsal, aziende territoriali per l'edilizia residenziale ex IACP ed enti analoghi

Garanzia	Colpa Grave
La Compagnia	Lloyd's

GARANZIA	PRESTAZIONE
Ambito di operatività	**Responsabilità civile verso terzi** L'assicurazione è prestata per la responsabilità amministrativa derivante all'ASSICURATO per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'ASSICURATO stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; **Responsabilità amministrativa e Amministrativa-contabile** Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'ENTE DI APPARTENENZA e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. La garanzia comprende l'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocati dall'ASSICURATO stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri. 2.3 Clausola Claims Made.
Validità Territoriale	L'assicurazione vale nel mondo intero.
Durata del Contratto	Annuale con Tacito Rinnovo al 31 Dicembre di ogni anno.
Massimale	L'assicurazione per ogni ASSICURATO è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'ASSICURATO nello stesso periodo. Il limite di risarcimento suindicato vale anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati coinvolti nel medesimo sinistro.

Forma di copertura	**Clausola Claims Made** La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made, essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO fatte valere per la prima volta da TERZI nei confronti dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (ove prevista), in conseguenza di errori commessi dall'ASSICURATO durante la RETROATTIVITÁ (ove prevista) e/o durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Franchigia: nessuna

Obblighi in caso di sinistro	In caso di sinistro, l'ASSICURATO deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli ASSICURATORI tramite il broker indicato in POLIZZA, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze: a) ricevimento di informazione di garanzia; b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato- Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc...) c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (Art. 1915 c.c.).
Info	Cesare Pannozzi Servizi Confsal Unsa +39 335 6351729 servizi@confsal-unsa.it www.confsal-unsa.it
Dati di contatto	Dott. Ferdinando Barracano cell. 335.6897908 Info@noerisorse.it

---

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l'Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.

Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.

V1.0 - maggio 2020